



AREA RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Tab

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m., recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 12 del 13 gennaio 2023;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ha disposto, all'art. 14, comma 6-septies, la modifica dell'art. 22 della L. 240 del 2010, istituendo il contratto di ricerca;

VISTO il D.R. n. 156 del 04/04/2025, con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;

CONSIDERATA le necessità di dover integrare il Regolamento al fine di disciplinare in modo esplicito ulteriori modalità di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, in coerenza con le procedure di finanziamento competitivo di livello nazionale e internazionale;

RITENUTO opportuno prevedere che la stipula del contratto possa avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo secondo le modalità previste dal Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea e da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO conseguentemente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, procedere ad integrare l'art 4 del Regolamento rubricato “Attivazione delle procedure di selezione” con l'aggiunta del seguente comma: “6. *La stipula del contratto può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea e da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato*”.

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22/12/2025, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 22/12/2025, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;

DECRETA

di emanare il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240, il cui testo, debitamente modificato e integrato alla luce delle motivazioni già espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate e ritrascritte, che viene di seguito interamente riportato quale parte integrante del presente atto.

Il presente Regolamento che abroga e sostituisce integralmente il precedente emanato con D.R. n. 156/2025 entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti di Ateneo e sarà pubblicato sull'Albo Online e sul Sito di Ateneo.

IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Christian CORSI



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, disciplina il conferimento di contratti di ricerca.

ART. 2 – Tipologia di contratto

1. Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziato in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

ART. 3 – Durata

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. La durata complessiva dei contratti di cui al presente Regolamento, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento di contratti di ricerca.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito dei finanziamenti ottenuti. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve prevedere anche l'approvazione dello specifico accordo o convenzione in base al quale i contratti saranno attivati.
4. Nei casi in cui i contratti siano finanziati dall'Ateneo, la Scuola di alta formazione in ricerca attiva l'istruttoria della procedura da sottoporre successivamente all'approvazione degli Organi Accademici.
5. Le delibere di cui ai precedenti commi 3 e 4 indicano pertanto:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare; f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) le tempistiche della procedura, qualora differenti da quelle ordinarie;
 - i) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
 - j) i criteri indicati di cui al successivo art. 8, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - k) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) eventuali informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
6. La stipula del contratto può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea e da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

ART. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale, deve contenere:

- a) Il numero dei posti;
- b) il programma di ricerca;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare;
- d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- e) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del contrattista; f) le modalità di selezione;
- g) i requisiti per la partecipazione;
- h) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
- i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- j) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- k) eventuali informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università degli Studi di Teramo. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono ordinariamente di almeno 30 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo, salve motivazioni di urgenza, da declinare nella delibera di attivazione di cui al precedente art. 4 e nel bando di selezione, tali da giustificare una riduzione dei termini, che non potranno comunque in tal caso essere inferiori a 20 giorni.

La domanda di partecipazione deve pervenire all'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 6 – Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

ART. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
 - e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento. Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

ART. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

La valutazione sarà eventualmente integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) eventuale prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. La Commissione, procede preliminarmente, per ogni singolo criterio di valutazione stabilito nel bando di selezione, all'attribuzione del relativo punteggio massimo, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti.

La Commissione procede quindi, per ciascun candidato, all'espressione di un motivato giudizio per ogni singolo criterio di valutazione e all'attribuzione del relativo punteggio; la Commissione esprime collegialmente, infine, un motivato giudizio complessivo e attribuisce il punteggio complessivo sommando i punteggi attribuiti per ogni singolo criterio; la selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.

La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9 – Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina se non diversamente espresso dall'ente finanziatore esterno.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con determina del Direttore Generale, entro 7 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione.

Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

2. In caso di rinuncia da parte del vincitore, si provvederà con determina del Direttore Generale alla nomina di vincitore a favore del candidato successivo in graduatoria.

Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova dei contrattisti.

Entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti, i vincitori sono invitati a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

ART. 10 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) le prestazioni richieste;
- c) il trattamento economico.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio, salve diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio.

In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

3. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto al conferimento del contratto coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

Il contratto è risolto, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio di Dipartimento, nei confronti del titolare di contratto, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 15, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi del successivo art. 18.

ART. 12 – Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

2. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto, tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria e dovrà essere corredata dall'apposita documentazione. Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale.

ART. 13 – Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
2. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto.
La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria e dovrà essere corredata dall'apposita documentazione.
Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
3. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

ART. 14 – Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
2. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni.
In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Teramo.

3. Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.

Il contrattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica dell'Università degli Studi di Teramo purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.

Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

4. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 16 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Teramo e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

ART. 17 – Diritti e doveri

1. I titolari dei contratti svolgono la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da:

- a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca del Dipartimento di afferenza;
- b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
- c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal Responsabile della ricerca.

2. I titolari dei contratti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca.

3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di contratti non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività, salve diverse disposizioni.

4. I titolari dei contratti sono tenuti a presentare annualmente, al Dipartimento di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, munita del visto del Responsabile della ricerca.

Nel caso in cui il contratto abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell'arco di un biennio, presso una Università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari dei contratti.

ART. 18 – Verifica e valutazione dell'attività svolta

1. Annualmente il Dipartimento di afferenza, su proposta del Responsabile della ricerca e sulla base della relazione redatta dal titolare di contratto ai sensi dell'art. 17, delibera la congruità dell'attività svolta in relazione agli obiettivi prefissati.

In caso di giudizio negativo, il contratto è risolto di diritto.

ART. 19 – Relazione sull'attività svolta

1. Al termine del contratto, il titolare deve presentare una relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal Responsabile della ricerca, verrà inviata all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale, per il tramite del Direttore della Struttura.

Il pagamento dell'ultima rata del contratto è subordinato al deposito della predetta relazione.

ART. 20 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e di Ateneo.

2. L'importo relativo al trattamento economico sarà aggiornato nella misura definita dal Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione, ricerca e università ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010.

Nelle more della definizione dell'importo da parte del CCNL, i contratti sono sottoscritti per un importo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, come espressamente previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010, salvo conguaglio, espressamente contemplato nel contratto di ricerca sottoscritto dalle parti contraenti.